

## SANATORIA EDILIZIA

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 36 del D.P.R. 380/2001 (abusi commessi per interventi soggetti a Permessi di costruire e DIA)
- Art. 37 del D.P.R. 380/2001 (abusi commessi per interventi soggetti a SCIA)

L'accertamento di conformità è il sistema previsto dalla legge per sanare un abuso edilizio.

La condizione imposta dall'art 36 del D.P.R. 380/2001 per ottenere la sanatoria è che venga accertata la presenza della cosiddetta duplice conformità: le opere abusive possono essere regolarizzate solo quando esse risultino non solo conformi allo strumento urbanistico vigente alla data di presentazione dell'istanza, ma anche conformi allo strumento urbanistico vigente alla data in cui sono stati commessi gli abusi.

L'abuso edilizio sanabile è dunque solo quello che prevede opere realizzate in assenza di titolo edilizio o in difformità ad esso, ma quelle opere si sarebbero potute realizzare con una normale procedura di istanza edilizia.

Non sono quindi sanabili gli abusi edilizi "sostanziali", ossia gli interventi realizzati non solo in assenza di titolo edilizio, ma anche in difformità dei limiti imposti da norme legislative vigenti al momento dell'abuso.

Oltre a questa condizione di rispetto delle norme vigenti al momento dell'abuso, per ottenere il permesso in sanatoria è necessario che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, la cosiddetta "doppia conformità".